SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

LEGGE 21 settembre 1995, n. 404.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994.

95G0441

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 17:

Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni delle serie speciali **6%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **7%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **8%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **9%** garantite dallo Stato «Autostrade»; **10%** garantite dallo Stato «Autostrade», sorteggiate il 15 settembre 1995.

95A5572

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Salandra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Salandra (Matera), a causa della decadenza del sindaco e di tredici consiglieri su venti assegnati dalla legge, nonché delle dimissioni di un altro componente il civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salandra (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariarita Iaculli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salandra (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della dichiarazione di decadenza per incompatibilità, pronunciata dal tribunale di Matera con sentenza del 28 giugno 1995, n. 256, del sindaco e di tredici consiglieri, nonché delle dimissioni presentate da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3889/13.12 Gab. del 25 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salandra (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariarita Iaculli.

Roma, 2 settembre 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Andretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Andretta (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Andretta (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario La Montagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Andretta (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 16 agosto 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2043/13.4/Gab del 19 agosto 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andretta (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario La Montagna.

Roma, 31 agosto 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5596

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Enrico Monaco.

Il citato amministratore, in data 31 luglio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia).

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno. CORONAS

95A5597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) ed il sindaco nella persona del dottor Enrico Monaco;

Considerato che, in data 31 luglio 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto Valfortore (Foggia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Appignano del Tronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del dott. Sergio De Angelis;

Considerato che, in data 15 agosto 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Sergio De Angelis.

Il citato amministratore, in data 15 agosto 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno).

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Montemesola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Montemesola (Taranto) ed il sindaco nella persona del sig. Cosimo Giuseppe Sgobio;

Considerato che, in data 18 luglio 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montemesola (Taranto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montemesola (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Cosimo Giuseppe Sgobio.

Il citato amministratore, in data 18 luglio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montemesola (Taranto).

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Lustra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lustra (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lustra (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna De Luna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lustra (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 agosto 1995, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lustra (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Anna De Luna.

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Valmontone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Valmontone (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valmontone (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Iuliano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valmontone (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 luglio 1995, da quattordici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9195/6730/93/Gab. del 28 luglio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valmontone (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Iuliano.

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno CORONAS

95A5601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Sauze di Cesana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Sauze di Cesana (Torino) ed il sindaco, nella persona del signor Enzo Manzon;

Considerato che, con sentenza del 16 giugno 1995, la Corte di appello di Torino dichiarava decaduto il citato amministratore dalla carica ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sauze di Cesana (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sauze di Cesana (Torino) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enzo Manzoñ.

Successivamente, la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 16 giugno 1995, dichiarava decaduto il citato amministratore dalla carica di sindaco, in quanto operante, nei suoi confronti, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, n. 6, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sauze di Cesana (Torino).

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Via è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa Literno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3667/13.4/Gab. del 22 agosto 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Giovanna Via.

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) ed il sindaco, nella persona dell'ing. Carmelo Morra;

Considerato che il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Carmelo Morra.

Il citato amministratore, a causa della contemporanea elezione alla carica di consigliere regionale, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo una delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteleone di Puglia (Foggia).

Roma, 9 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vitaliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di San Vitaliano (Napoli) ed il sindaco, nella persona del signor Salvatore Raimo;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 36 del 12 agosto 1995, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune di San Vitaliano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vitaliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guglielmo My è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vitaliano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Salvatore Raimo.

Successivamente, in data 18 luglio 1995, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con la delibera n. 36 del 12 agosto 1995.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n.009305/Gab./EE.LL. del 16 agosto 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vitaliano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guglielmo My.

Roma, 12 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Borca di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Borca di Cadore (Belluno) ed il sindaco, nella persona del dottor Giovanni Zanetti;

Considerato che, in data 19 agosto 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Borca di Cadore (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borca di Cadore (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giovanni Zanetti.

Il citato amministratore, in data 19 agosto 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borca di Cadore (Belluno).

Roma, 12 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Montieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Montieri (Grosseto) ed il sindaco nella persona del dott. Ilio Giorgio Russo;

Considerato che, in data 17 agosto 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montieri (Grosseto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montieri (Grosseto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ilio Giorgio Russo.

Il citato amministratore, in data 17 agosto 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della revoca, in data 21 giugno 1995, da parte del sindaco, della fiducia accordata al vice sindaco e la conseguente riduzione della giunta ad un solo componente, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Grosseto, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dottor Riccardo Malpassi, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montieri (Grosseto).

Roma, 12 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5607

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1995.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919 n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 22 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 579;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che prevede il riassetto organizzativo e funzionale degli enti gestori dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue, sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla medesima legge n. 36 del 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1991 con il quale il dott. Emilio Lagrotta è stato nominato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di un quadriennio;

Vista la risoluzione n. 7-00170 approvata dalla commissione VIII della Camera dei deputati in data 15 marzo 1995 con la quale sono stati indicati al Governo criteri per la riorganizzazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995, n. 2147, con il quale si è provveduto, in attesa dell'intervento di riassetto, alla parziale ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al fine di assicurarne il funzionamento;

Considerato che essendo scaduto il mandato del presidente dell'Ente si rende opportuno procedere ad una verifica dell'organizzazione funzionale ed economico-finanziaria dell'Ente;

Atteso che a seguito della suddetta verifica occorre provvedere al riassetto funzionale ed organizzativo dell'Ente finalizzato anche al riequilibrio economico e finanziario e al recupero di efficienza gestionale, da sottoporre ai Ministeri vigilanti, alle regioni interessate ed alle Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 36 del 1994;

Visto che peraltro nell'attuale consiglio di amministrazione sono emersi dissapori che hanno comportato ricorsi al giudice amministrativo e che sono state sollevate, da parte del magistrato della Corte dei conti addetto al controllo, con nota al presidente dell'Ente in data 3 maggio 1995, perplessità riguardo alle operazioni di voto per l'elezione dei vice presidenti;

Ritenuta, pertanto, da quanto premesso la necessità di provvedere alla nomina di un organo di vertice unitario dell'Ente che disponga dei necessari poteri anche a carattere straordinario, secondo i principi generali in materia;

Su proposta dei Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalità indicate in premessa, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, il dott. Raffaele Santoro è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Il commissario straordinario assume le funzioni di rappresentanza dell'Ente, sovraintende all'andamento generale della gestione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di impegno e di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ed esercita i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione ed alla giunta esecutiva dalle vigenti norme dello statuto dell'Ente.

2. A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni di cui al comma 1 da parte del commissario straordinario, il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui al decreto ministeriale 17 marzo 1995, n. 2147, e la giunta esecutiva sono sciolti.

3. Con successivo provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, verrà determinato il compenso spettante al commissario straordinario, che graverà sul bilancio dell Ente e nei limiti dello stesso.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario è incaricato, nel termine di sei mesi dal suo insediamento, dello svolgimento delle seguenti attività:

1) verifica della situazione economica e finanziaria dell'Ente; in particolare dovrà provvedere alla predisposizione di un bilancio straordinario dell'Ente;

2) individuazione e valutazione secondo i principi della contabilità economica dei beni patrimoniali e delle altre utilità economiche di appartenenza dell'Ente;

3) predisposizione di una relazione sullo stato di organizzazione dell'Ente e sull'assetto funzionale dello stesso;

4) individuazione delle connessioni funzionali anche eventuali, tra le strutture operative dell'Ente e quelle dei sistemi idrici contigui e complementari;

5) predisposizione di una proposta sul riassetto funzionale ed organizzativo dell'Ente che preveda la ridefinizione della sua natura giuridica e delle sue competenze territoriali nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione di cui alla legge n. 36 del 1994, unitamente al relativo piano operativo, anche articolato per fasi successive, che determini l'equilibrio economico-finanziario ed il recupero di efficienza gestionale dello stesso Ente.

Art. 3.

1. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'art. 1, il commissario straordinario si atterrà anche agli indirizzi programmatici formulati dai Ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 36 del 1994. A tal fine, presso il Ministero dei lavori pubblici, sarà istituito, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, apposito comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'ambiente, risorse agricole, alimentari e forestali e delle regioni interessate.

Art. 4.

1. Il collegio dei revisori dei conti in carica all'atto dell'emanazione del presente provvedimento continuerà a svolgere le proprie funzioni sino all'attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, o comunque, fino alla relativa scadenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 377

95A5629

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1995.

Modificazioni ed integrazioni delle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, concernenti la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Nomina di un commissario delegato per l'attuazione degli interventi di recupero e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio dell'IACP in Augusta (Siracusa). Integrazione dell'ordinanza n. 481 del 1° febbraio 1985 relativa a interventi di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del 19-25 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 2414).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 luglio 1981, concernente la normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, n. 75 del 30 marzo 1992 e n. 153 del 1° luglio 1992, concernenti la disciplina degli eventi citati in titolo;

Considerato che, come segnalato dalle amministrazioni interessate, alcuni aspetti procedurali non hanno trovato efficace applicazione determinando un sostanziale rallentamento dell'opera di ricostruzione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare le modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2212/FPC e n. 2245/FPC sopra indicate al fine di accelerare l'attività in argomento;

Considerato inoltre, che bisogna accelerare anche l'attuazione degli interventi di recupero e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio dell'IACP di Siracusa in Augusta, località Saline, e che a tale scopo si reputa necessaria la nomina di un commissario delegato che possa attuare urgentemente gli interventi anche con procedure in deroga;

Vista l'ordinanza n. 481 del 1° febbraio 1985 relativa a interventi di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del 19-25 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea (Catania);

Dispone:

Art. 1.

Alla ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Dopo il comma 9 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«9-*bis*. Ai fini della conservazione della consistenza volumetrica e delle superfici utili complessive dell'edificio preesistente al danno sismico, nei casi di ricostruzione previa la totale demolizione dell'edificio irrimediabilmente danneggiato, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 luglio 1991, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni sismiche attualmente vigenti di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986; limitatamente all'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie sono ammesse deroghe alle distanze tra i fabbricati, ai distacchi dalle strade ed alle altezze, su motivato parere della commissione di cui al successivo art. 12».

Art. 3.

Al comma 10-*quater* dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«10-*quinquies*. Nei casi di ricostruzione fuori sito, il termine di presentazione dei progetti è stabilito in sei mesi dalla data di assegnazione dell'area da parte dell'amministrazione comunale. Per le assegnazioni di aree disposte entro il 30 giugno 1996, il termine di scadenza è fissato al 31 dicembre 1996».

Art. 4.

La superficie indicata all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, è elevata a mq 110.

All'art. 2 sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

«13. Nei casi di ricostruzione, il contributo è rapportato alla superficie preesistente sempreché quella realizzata *ex novo* sia non inferiore all'ottanta per cento di quella preesistente. In caso contrario è rapportato alla superficie effettivamente realizzata. La misura del contributo è applicata interamente fino ad una superficie utile massima di 110 mq, e per la parte eccedente sarà computata come per le unità abitative oltre la prima.

14. Nel caso di adeguamento al nucleo familiare di cui al precedente comma 5, il contributo è sempre rapportato alla superficie effettivamente realizzata.

15. I proprietari di edifici distrutti o da demolire che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 10 possono chiedere di ricostruire, anziché in area da assegnarsi dal comune, in altra area di loro proprietà purché sia edificabile e urbanizzata. In tal caso il contributo è aumentato del 10% e l'area di sedime, con le eventuali pertinenze degli edifici non ricostruibili, è acquisita gratuitamente al patrimonio del comune e le spese del relativo atto di trasferimento della proprietà sono a carico dello "stesso"».

Art. 5.

La percentuale indicata all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, è elevata dal 30% al 50%.

Il comma 2 dell'art. 3 è così sostituito:

«2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) all'80 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione per consentire comunque le opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità S=9 o S=12; applicato all'intera superficie esistente fino ad una superficie utile massima di 110 mq.

Per la superficie eccedente i 110 mq tale contributo sarà computato come per le unità abitative oltre la prima;

b) all'intero contributo previsto per la ricostruzione per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati nei piani di recupero, nonché di interventi di restauro e di risanamento conservativo di edifici ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo dovranno comunque conseguire la riparazione del danno documentando progettualmente la verifica sismica delle strutture portanti principali;

c) all'intero contributo previsto per la ricostruzione, incrementato del 30 per cento e rapportato all'intera superficie, per l'esecuzione degli interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Anche in tale caso si dovrà comunque conseguire la riparazione del danno documentando progettualmente la verifica sismica delle strutture portanti principali».

Negli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, ed al precedente comma, si dovrà conseguire, ove necessario, l'adeguamento sismico degli immobili secondo le disposizioni previste dal punto C.9.1 del decreto ministeriale 24 gennaio 1986, o, comunque, effettuare opere necessarie a reintegrare l'organismo edilizio esistente sulla sua funzionalità strutturale.

Il comma 5 dell'art. 3 è così sostituito:

«5. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione è quello stabilito dal decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 31 ottobre 1981, emanato ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il superamento di detto limite è dimostrato

dal tecnico progettista con apposita relazione tecnico-economica contenente la puntuale descrizione dei lavori necessari per la riparazione nonché la loro quantificazione».

Art. 6.

Il computo del contributo previsto dall'art. 4, comma 2, va riferito alle superfici esistenti fino ad una superficie utile massima di mq 110. Per la superificie eccedente i 110 mq il contributo sarà computato come per le unità abitative oltre la prima.

Anche per gli interventi di cui all'art. 4 si applica la maggiorazione di cui al precedente art. 5, lettera *c)*.

Art. 7.

All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

«3. I contributi massimi ammissibili di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono altresì maggiorati del 15 per cento per gli interventi sugli edifici ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 11 è sostituito dai seguenti:

«1. I proprietari o titolari di un diritto reale di godimento che hanno beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 possono alienare il loro diritto sull'immobile ricostruito o riparato anche prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo soltanto a favore di altre persone fisiche le quali all'atto del trasferimento della proprietà dovranno espressamente impegnarsi a non alienare il bene prima che sia trascorso almeno un quinquennio dalla data dell'atto di compravendita.

1-*bis*. Coloro che non si atterranno a quanto stabilito dal precedente comma saranno dichiarati decaduti dalle provvidenze accordate e tenuti al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali».

Art. 9.

Il comma 2 dell'art. 12 è così sostituito:

«2. Presso ogni comune sono costituite una o più commissioni composte dal sindaco o un assessore — con funzioni di presidente —, da un tecnico dell'ufficio tecnico comunale, da un tecnico dell'ufficio del genio civile, da altri due membri, nominati dal sindaco, di cui uno con qualifica di ingegnere civile e l'altro con provata esperienza in materie giuridiche, e, nel caso di immobili di interesse architettonico, storico od artistico, da un funzionario della competente soprintendenza ai beni culturali ed ambientali».

Dopo il comma 2 dell'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o, nel caso di insediamento dello stesso e in quello di pluralità di commissioni nel comune, da dipendente amministrativo inquadrato almeno nella sesta qualifica funzionale, nominato dal sindaco.

2-*ter*. Le sedute della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti ordinari con la partecipazione di almeno un componente con qualifica di ingegnere o architetto e, nel caso di esame di progetti relativi ad immobili di interesse architettonico, storico od artistico, del funzionario della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

2-*quater*. I pareri della commissione sono espressi a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il parere del presidente.

2-*quinquies*. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, la carica di componente la commissione di cui al presente articolo è incompatibile con l'attività di progettazione dei lavori di cui alla presente ordinanza.

2-*sexies*. Il provvedimento del sindaco per la nomina dei due membri di cui al precedente comma 2 è adottata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Fino alla sua adozione le commissioni continuano ad operare sulla base delle attuali composizioni».

A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il compenso di cui al comma 3 dell'art. 12 è elevato a L. 40.000. Dalla medesima data, ai componenti residenti in comuni diversi da quello ove opera la commissione è riconosciuto il trattamento di missione se spettante.

Ove le commissioni comunali nell'esaminare i progetti, accertino la mancanza di uno o più atti progettuali ovvero ritengano necessaria la produzione di ulteriore documentazione diversa da quella di cui all'art. 12, comma 5, i comuni richiedono agli interessati la presentazione degli atti integrativi che dovrà essere effettuata, riaprendosi i termini già fissati dallo stesso art. 12, entro centoventi giorni dalla richiesta a pena di decadenza dal diritto al contributo.

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 2:

« 2. L'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della commissione è svolta dall'ufficio tecnico comunale».

In particolare: l'ufficio tecnico comunale preposto provvede, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle domande di contributo, accertando la completezza della documentazione richiesta dalla presente ordinanza. In particolare verifica la regolarità del computo metrico estimativo, il calcolo del limite di convenienza e la corretta applicazione del prezziario regionale, la compatibilità urbanistica nonché la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo e

la rispondenza delle opere preventivate agli elaborati progettuali. Provvede, altresì, a richiedere all'interessato chiarimenti, integrazioni e modifiche alla documentazione esibita. Ad istruttoria ultimata trasmette le richieste di contributo, con parere motivato, all'esame della commissione comunale.

Le commissioni comunali nell'esprimere il parere sui progetti, fatte salve le scelte progettuali spettanti al professionista, esaminano, in particolare, i seguenti aspetti:

la compatibilità con le norme di tutela degli immobili di interesse architettonico, storico ed artistico, qualora si tratti di unità immobiliari ricadenti in zone vincolate;

la rispondenza del progetto al decreto del Ministero dei lavori pubblici 24 gennaio 1986 nei casi di costruzione o di intervento comunque comprendente l'adeguamento sismico dell'edificio;

la sussistenza dei requisiti legittimanti la ricostruzione, che deve esplicitamente risultare dal verbale.

Art. 10.

I proprietari che abbiano presentato domanda di contributo per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 possono richiedere la concessione del contributo e l'autorizzazione o la concessione edilizia, nelle more dell'esame completo da parte della commissione comunale, su presentazione del progetto di massima, contenente gli elementi progettuali atti ad individuare le parti fondamentali dell'intervento, statico ed architettonico, e di una dichiarazione giurata a firma del progettista incaricato, il quale, sotto la propria responsabilità, asseveri:

a) la perfetta rispondenza delle opere previste nel progetto con le norme urbanistiche ed edilizie comunali;

b) la rispondenza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente ordinanza, della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

c) la corretta applicazione del prezziario regionale;

d) l'entità del contributo richiesto.

Il progettista incaricato di presentare la dichiarazione giurata ha facoltà, contestualmente, di integrare o parzialmente modificare gli elaborati progettuali già presentati. Qualora sull'istanza di contributo la commissione comunale dia parere definitivo sfavorevole, il sindaco provvede all'immediata revoca dell'autorizzazione o concessione edilizia e del contributo concesso, che deve essere restituito maggiorato degli interessi legali.

La liquidazione del contributo avverrà con le modalità di cui all'art. 15 e l'erogazione dell'ultimo 15% avverrà dopo l'approvazione definitiva del progetto da parte della commissione e comunque dopo la ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Art. 11.

Il comma 6 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Sono ammesse perizie di varianti e suppletive in corso d'opera. Se esse non comportano variazioni in aumento superiori al 10% del contributo concesso, l'eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento da parte degli uffici comunali, con lo stato finale. Se le perizie comportano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%, esse dovranno essere approvate dalla commissione comunale di cui al comma 2 dell'art. 12. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4».

Art. 12.

Il comma 3 dell'art. 20 è abrogato.

Art. 13.

L'art. 21 è così sostituito:

«1. Le spese inerenti il funzionamento delle commissioni comunali e quelle correlate alle verifiche e sopralluoghi previsti all'art. 20 sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla regione siciliana sulla base di documentate richieste dei comuni interessati.

2. In caso di carenza di organici degli uffici tecnici, i comuni assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza possono utilizzare una quota non superiore all'uno per cento dei finanziamenti medesimi per la copertura degli oneri relativi alla eventuale assunzione di personale tecnico a tempo determinato, per la durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 8, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Dette assunzioni sono effettuate con chiamata nominativa da parte del sindaco. La predetta quota di finanziamento può essere utilizzata anche per la copertura degli oneri relativi a prestazioni di lavoro straordinario, anche in eccedenza a quello eventualmente già retribuito dalle amministrazioni comunali, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'ufficio finalizzati alle maggiori incombenze richieste alle amministrazioni medesime».

Art. 14.

La commissione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 è sciolta.

Per l'esercizio delle funzioni di consulenza e controllo degli interventi di miglioramento statico, riparazione e ricostruzione disciplinati dalla presente ordinanza, l'ingegnere capo di ciascun ufficio provinciale del genio civile entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa costituisce, d'intesa con la regione siciliana, un gruppo di lavoro presso ciascun ufficio di Siracusa, Catania e Ragusa stabilmente impegnato nell'attività in argomento, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

I gruppi di lavoro sono diretti dai rispettivi ingegneri capo, o loro delegati con qualifica tecnica, e sono coordinati funzionalmente dal Dipartimento della protezione civile il quale, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, esercita le funzioni di indirizzo e controllo per lo svolgimento dell'attività.

Art. 15.

Ferme restando le competenze dei prefetti di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, i gruppi di lavoro effettuano controlli a campione, anche previo sorteggio, in misura non inferiore al 2 per cento dei progetti ammessi a contributo, sia in corso d'opera sia a lavori ultimati, al fine dell'accertamento della rispondenza delle opere al progetto approvato e del corretto svolgimento della procedura. Nei casi di accertata grave irregolarità, il gruppo di lavoro comunica l'esito degli accertamenti al prefetto ed al sindaco il quale è tenuto a disporre la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 1, i tecnici direttori dei lavori trasmettono contestualmente ai comuni ed ai gruppi di lavoro competenti per territorio, la comunicazione di inizio lavori nonché la certificazione di ultimazione dei medesimi entro quindici giorni dalla data della relativa emissione.

Per la stessa finalità di cui al precedente comma, i comuni trasmettono la documentazione tecnica e amministrativa che i gruppi di lavoro richiedono in relazione alle pratiche assoggettate a controllo.

I gruppi di lavoro forniscono la necessaria consulenza alle amministrazioni locali ed ai soggetti interessati all'attività di cui alla presente ordinanza.

La composizione dei gruppi di lavoro è così definita:

a) gruppo di Siracusa:

un responsabile più dieci componenti di cui tre tecnici laureati, cinque tecnici diplomati ed un amministrativo;

b) gruppo di Catania:

un responsabile più quattro componenti di cui un tecnico laureato, due tecnici diplomati ed un amministrativo;

c) gruppo di Ragusa:

un responsabile più quattro componenti di cui un tecnico laureato, due tecnici diplomati ed un amministrativo.

Il personale appartenente ai gruppi di lavoro è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di cinquanta ore mensili nonché attività fuori sede con riconosciuto trattamento di missione con onere a carico dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Il presente beneficio è esteso al personale appartenente al Dipartimento protezione civile - ufficio opere pubbliche e all'assessorato alla presidenza della regione siciliana impegnato nell'attività di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, entro il limite mensile di sette unità lavorative.

Art. 16.

I titolari di interventi già ammessi a contributo prima che venissero apportate le presenti modifiche all'ordinanza 3 febbraio 1992, n. 2212 possono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche medesime, chiedere il riesame del loro progetto o la rideterminazione dell'ammontare del contributo in applicazione delle nuove norme. Nel caso di unità strutturali costituite da edifici in condominio, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei proprietari delle unità abitative a determinare il diritto alla richiesta di riesame.

Le richieste di integrazioni o modifiche di documenti previste dal comma 8 dell'art. 12 sono sospese per novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche.

Le nuove norme non si applicano a coloro che, avendo terminata l'esecuzione dei lavori, hanno percepito il saldo del contributo concesso.

Art. 17.

Il prefetto di Siracusa è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di recupero e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio dell'IACP di Siracusa ubicato in Augusta località Saline entro un termine di mesi ventiquattro dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il prefetto provvederà all'attuazione ponendo in essere ogni azione ed iniziativa ritenuta opportuna per accelerare l'*iter* dell'intervento utilizzando, ove necessario, la collaborazione degli uffici regionali e statali competenti in materia e adottando anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni e integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni;

legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;

decreto legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991 di recepimento della direttiva CEE n. 89/440;

legge regionale n. 10 del 2 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni».

Art. 18.

Gli interventi previsti dall'art. 17 della presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il prefetto di Siracusa si avvarrà dell'ufficio del genio civile competente. Potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque non inferiore a quindici, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

Le indagini preliminari ed i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 17 dovranno essere completati entro quattro mesi dalla data della presente ordinanza.

A tal fine il commissario provvederà, ove necessario, ad ampliare la rosa dei tecnici già incaricati dall'IACP per la redazione dei progetti.

L'IACP di Siracusa dovrà fornire al prefetto tutti gli elementi tecnici e progettuali in suo possesso al fine di consentire il prosieguo dell'attività.

Le autorizzazioni le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 17 devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

In caso di mancato rilascio i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente acquisiti.

Art. 20.

Il comune di Zafferana Etnea per le maggiori esigenze tecniche connesse al completamento dell'attività di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 19-25 ottobre 1984 è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a potenziare l'ufficio tecnico comunale mediante il convezionamento con un ingegnere, un architetto ed un geometra per la durata massima di due anni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il relativo onere graverà sui fondi di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 433 del 31 dicembre 1991.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 18 settembre 1995

Il Presidente: DINI

95A5594

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 settembre 1995.

Scioglimento dell'assemblea del Consorzio del parco naturale Oglio Sud, in Calvatone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea del Consorzio del parco naturale Oglio Sud, con sede in Calvatone (Cremona), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del Consorzio del parco naturale Oglio Sud, con sede in Calvatone (Cremona), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Di Matteo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente.

Roma, 11 settembre 1995

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea del Consorzio del parco naturale Oglio Sud, con sede in Calvatone (Cremona), si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la seconda sezione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali di Milano, con provvedimento n. 25842 del 25 maggio 1995, diffidava l'assemblea ad approvare il bilancio entro il termine del 20 giugno 1995.

Decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 29443 del 22 giugno 1995, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 in data 12 luglio 1995.

Il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea del Consorzio, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1219/13.10.D/Gab. del 1° agosto 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto ente non è riuscito a provvedere all'approvazione del citato documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del Consorzio del parco naturale Oglio Sud, con sede in Calvatone (Cremona), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giacomo Di Matteo.

Roma, 5 settembre 1995

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

95A5610

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 settembre 1995.

Autorizzazione alla clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata» al trapianto combinato di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 11 luglio 1994 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica chirurgica della seconda Università di Roma «Tor Vergata»;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 marzo 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere espresso dalla sezione seconda del Consiglio superiore di sanità in data 12 luglio 1995, favorevole a condizione che vengano praticati interventi di trapianto combinato di rene e pancreas;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica della seconda Università di Roma «Tor Vergata» è autorizzata al trapianto combinato di rene e di pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene e di pancreas devono essere eseguite presso il reparto di chirurgia del secondo piano e presso le camere operatorie del nuovo reparto grandi ustionati site al decimo piano del blocco centrale dell'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene e di pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Carlo Umberto Casciani, prof. ordinario direttore della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

prof. Vittorio Boffo, professore associato aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Vincenzino Filingeri, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Giovanni Milito, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Roberto Rosati, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Giuseppe Tisone, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Stefano Verardi, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Beniamino Iorio, aiuto della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Oreste Buonomo, assistente della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

dott. Francesco Pisani, assistente della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene e di pancreas.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A5609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 settembre 1995.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento totale del portafoglio, mediante cessione del ramo assicurativo d'azienda, della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., in Milano, alla Securus Assicurazioni S.p.a., in Torino, ora denominata «Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.».

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi nonché le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, rilasciate alla MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a. in tutti i rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ora sostituito dal punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995, ad eccezione del ramo assistenza;

Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 ottobre 1993 con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta MAA Assicurazioni S.p.a. e i decreti del 3 ottobre 1994, 2 febbraio 1995 e 31 maggio 1995 con i quali è stata prorogata la gestione straordinaria dell'impresa fino al 4 ottobre 1995;

Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP del 4 ottobre 1993 con il quale è stato nominato il commissario straordinario della citata MAA Assicurazioni S.p.a. nella persona del dott. Roberto Pontremoli ed il comitato di sorveglianza nelle persone dell'avv. Mario Manzillo, presidente, e dei dottori Angelo Casò e Stefano Crisci, membri;

Visto il provvedimento del 1° dicembre 1994 con il quale il presidente dell'ISVAP ha nominato il dottor Angelo Casò commissario straordinario della MAA in aggiunta al dott. Pontremoli nonché la dott.ssa Maria Martellini componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Angelo Casò;

Vista la nota ISVAP in data 20 febbraio 1995 con la quale sono state accettate le dimissioni presentate dal dott. Roberto Pontremoli dalla carica di commissario straordinario della MAA Assicurazioni S.p.a. a decorrere dal 1° marzo 1995;

Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP in data 15 giugno 1995 con il quale la Securus Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della Securus in data 19 giugno 1995 di approvazione dell'acquisto del ramo assicurativo di azienda della MAA e dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Securus in data 26 giugno e 18 settembre 1995 di aumento del capitale sociale da lire 10.000 milioni a lire 390.000 milioni, interamente eseguito, e di modifica della denominazione sociale in «Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.»;

Visto il contratto preliminare perfezionato in data 7 luglio 1995 tra la MAA Assicurazioni S.p.a. e la Securus Assicurazioni S.p.a., concernente il trasferimento totale del portafoglio mediante cessione del ramo assicurativo dell'azienda MAA alla medesima Securus;

Visto il verbale dell'assemblea dei soci della MAA Assicurazioni in data 28 luglio 1995 che ha deliberato, in sede ordinaria, di esprimere parere favorevole alla cessione del portafoglio e del complesso aziendale assicurativo e, in sede straordinaria, con efficacia dalla data di effetto del decreto di cessazione dell'amministrazione straordinaria, lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione nonché la nomina di tre liquidatori e del collegio sindacale;

Viste l'istanza presentata dalla MAA in data 28 luglio 1995, nella persona del commissario straordinario, corredata dal parere favorevole espresso in pari data dal comitato di sorveglianza, e l'istanza della Securus in data 11 agosto 1995, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, con le quali le società hanno chiesto all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale del portafoglio MAA alla società Securus mediante cessione del ramo assicurativo di azienda;

Visto il provvedimento in data 21 settembre 1995 con il quale l'ISVAP ha revocato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 agosto 1992 di divieto alla MAA Assicurazioni di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 75, terzo comma, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, alla Securus Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ora denominata «Nuova MAA Assicurazioni S.p.a.».

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dal 1° ottobre 1995.

Art. 3.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla MAA Assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A5611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 429/1995 del 10 luglio 1995

Specialità: LAXULAC (lattulosio cristallino).

Titolare A.I.C.: Irbi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia, s.s. Pontina n. 28 - Codice fiscale 00463740589.

Modifiche apportate: denominazione specialità: «LAXULAC EPS» (lattulosio cristallino).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

- «6» 30 bustine 6 g;

n. A.I.C.: 025894092 (in base 10) 0SQ76D (in base 32);

classe A con applicazione della nota 59 - prezzo L. 16.400 ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 184 del 19 maggio 1995 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

- «9» 20 bustine 9 g;

n. A.I.C.: 025894104 (in base 10) 0SQ76S (in base 32);

classe A con applicazione della nota 59 - prezzo L. 16.400 ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 184 del 19 maggio 1995 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: encefalopatia portosistemica (EPS); cirrosi epatica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dalla vecchia denominazione, non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A5615

Provvedimento n. 423/1995 del 29 agosto 1995

Specialità medicinale: REGAINE soluz. 2% - gel. 2%.

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. Puurs, Belgio - rappresentante per l'Italia: Upjohn S.p.a., Caponago (Milano), via G.E. Upjohn, 2 - codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A5614

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 settembre 1995

Dollaro USA	1607,97
ECU	2088,11
Marco tedesco	1126,19
Franco francese	326,29
Lira sterlina	2531,30
Fiorino olandese	1005,48
Franco belga	54,758
Peseta spagnola	13,026
Corona danese	290,12
Lira irlandese	2578,86
Dracma greca	6,934
Escudo portoghese	10,748
Dollaro canadese	1192,59
Yen giapponese	16,085
Franco svizzero	1393,75
Scellino austriaco	160,06
Corona norvegese	255,54
Corona svedese	229,27
Marco finlandese	370,80
Dollaro australiano	1201,96

95A5655

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7614-XVJ(748) del 21 luglio 1995 il detonatore a fuoco denominato: «Prama n. 10» che la società Sipe Nobel con stabilimento in Orbetello (Grosseto) intende importare dalla società Dynamit Nobel Wien Gmbh-St. Lambrecht (Austria) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0029 - 1.1.B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7563-XV.J(737) del 21 luglio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore a percussione Oto-D (rif. Davey-Bickford 40008 A01)» che la società Valsella Meccanotecnica S.p.a., con stabilimento in Castenedolo (Brescia), intende importare dalla ditta Davey Bickford S.n.c. Rouen Cedex (Francia) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0073 - 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10299 XV.J(800) del 23 agosto 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Dynatronic» che la società Italesplosivi, con sede in Milano, intende importare dalla società Dynamit Nobel - Troisdorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A5616

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 517/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Manzini Giuseppe, nato il 4 novembre 1926 a Parma. — «Già distintosi in numerose azioni di sabotaggio e di guerriglia per coraggio e risultati positivi. Arditamente affiancava il capo squadra nel contrastare efficacemente l'irrompere nemico nella zona di Langhirano. Caduto il comandante, con lancio di bombe a mano neutralizzava la mitragliatrice nemica finché veniva colpito a morte. Esempio di sprezzo del pericolo ed eroico spirito di sacrificio». — Langhirano, 25 agosto 1944.

95A5617

Modificazioni allo statuto della Casa dell'aviatore

Con decreto ministeriale 26 agosto 1995, sono state approvate alcune modifiche allo statuto della Casa dell'aviatore.

95A5618

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 4 settembre 1995 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.p.a. Ensa - Magazzini generali di Tortona, con sede in Tortona, sono state revocate per cessazione di attività.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1995 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della S.r.l. Central Frigor Marconi, con sede in San Benedetto del Tronto.

95A5621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unità di Verbania (Novara).

Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unità di Verbania (Novara), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. N.MV., con sede in Verbania (Novara) e unità di Verbania (Novara), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.p.a. Sacal, con sede in Carisio (Vercelli) e unità di Carisio (Vercelli).

Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sacal, con sede in Carisio (Vercelli) e unità di Carisio (Vercelli) per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re De Paolini, con sede in Parabiago (Milano) e unità e uffici di Parabiago (Milano), per il periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 8 novembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pre/Sal, con sede in Salmour (Cuneo) e unità di Salmour (Cuneo), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Colour computer, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Colour computer, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità di Como e Sondrio.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, con sede in Como e unità di Como e Sondrio, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 19 settembre 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unità di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 marzo 1995, n. 17005/10;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.p.a. Computervision Italia, con sede in Segrate (Milano) e unità di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Computervision Italia, con sede in Segrate (Milano) e unità di Genova, Napoli, Roma, Segrate (Milano) e Torino, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, della ditta S.p.a. Persol, con sede in Torino e unità di Lauriano Po (Torino) e Torino.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Persol, con sede in Torino e unità di Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, della ditta S.p.a. Austin Italia, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Austin Italia, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vimodrone (Milano).

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unità di Vimodrone (Milano) per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag Kgs), con sede in Napoli unità di Baranzate di Bollate (Milano), filiali di Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino), Padova e Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1994 con decorrenza 6 settembre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Camisasca di Camisasca e Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unità produttiva di Milano, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, della ditta S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.I.M., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1994 con decorrenza 12 giugno 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. I.L.I.M., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 12 marzo 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unità di Orzinuovi (Brescia).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Frendo, con sede in Avellino e unità di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 30 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Rotostar, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 1° novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S p.a. Eurosic, con sede in Scurelle Valsugana, località Asola (Trento) e unità di Scurelle Valsugana, località Asola (Trento).

Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosic, con sede in Scurelle Valsugana, località Asola (Trento) e unità di Scurelle Valsugana, località Asola (Trento), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eurosic, con sede in Scurelle Valsugana, località Asola (Trento) e unità di Scurelle Valsugana, località Asola (Trento), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 15 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unità di Capena (Roma).

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unità di Capena (Roma), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elco, con sede in Capena (Roma) e unità di Capena (Roma), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Galibia (gruppo Serono), con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galibia (gruppo Serono), con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Istituto farmacologico Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unità di Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto farmacologico Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unità di Guidonia (Roma) e Roma.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria farmaceutica Serono (gruppo Serono), con sede in Roma, unità di Guidonia (Roma) e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta S.p.a. Serono Pharma (gruppo Serono), con sede in Roma, unità di Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Serono Pharma (gruppo Serono), con sede in Roma, unità di Milano e Roma, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in località S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unità di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma.

Parere comitato tecnico del 27 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in località S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unità di Anzio (Roma), Pozzuoli (Napoli) e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Latte Europa, con sede in località S. Martino-Pozzuoli (Napoli), unità di Anzio (Roma) e Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1995:

1) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994, della ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Cogoleto (Genova).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100 unità, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Stoppani, con sede in Milano e unità di Cogoleto (Genova), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 settembre 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994, della ditta S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unità di Serra Riccò (Genova).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100 unità, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gardella impianti sistemi industriali, con sede in Milano e unità di Serra Riccò (Genova), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1995 con decorrenza 4 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, della ditta S.p.a. Abb Stal refrigerazione (già Stal Samifi), con sede in Milano, unità di S.S. Giovanni già Caponago (Milano) e ufficio di Casoria (Napoli).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Stal refrigerazione (già Stal Samifi), con sede in Milano, unità di S.S. Giovanni già Caponago (Milano) e ufficio di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La Spezia e unità di n. 4 cantieri in La Spezia.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La Spezia e unità di n. 4 cantieri in La Spezia, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.E.D., con sede in La Spezia e unità di n. 4 cantieri in La Spezia, per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, della ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 26 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilfer, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per il periodo dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 26 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1994 al 15 agosto 1995, della ditta Industria tessile del Tronto, con sede in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno) e unità di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Industria tessile del Tronto, con sede in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno) e unità di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 16 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 16 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Industria tessile del Tronto, con sede in Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno) e unità di Ripaberarda di Castignano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Teknocenter, con sede in Genova e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Teknocenter, con sede in Genova e unità di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a Edi.Stra., con sede in Roma e unità di Genova.

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Edi.Stra., con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S p a. Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e unità di Genova

Parere comitato tecnico del 4 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Mantelli & C., con sede in Roma e unità di Genova, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A5564

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola materna di Biella - Piazzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot 1661 del 27 maggio 1995 il direttore didattico di Biella, primo circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina per scrivere Olivetti ET 1250 matricola 8008624 del valore complessivo di L. 987.700 in favore della scuola materna di Biella - Piazzo offerta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A5619

Autorizzazione alla scuola materna di Tolmezzo - Betania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine prot 3338 del 16 giugno 1995 il direttore didattico di Tolmezzo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore «Mivar» e di un videolettore «Sang Song PX 30R» del valore complessivo di L. 840.800 in favore della scuola materna di Tolmezzo - Betania offerti dai signori Sommaro Sandro e Lucchini Elsa.

95A5620

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: A02A «analisi matematica», per la disciplina «analisi matematica» (sede di Reggio Emilia).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di Ingegneria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di ingegneria, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in ingegneria gestionale e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Reggio Emilia, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'ateneo.

95A5633

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Parma sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

disciplina «geologia applicata», settore: D02B;

disciplina «topografia», settore: H05X.

L'indicazione delle discipline non costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, la facoltà potrà attivare la procedura di chiamata del docente, soltanto dopo aver accertato la disponibilità di apposita copertura finanziaria, da deliberarsi da parte del consiglio di amministrazione, compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

95A5622-95A5635

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: M03D «storia del cristianesimo moderno e contemporaneo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5650

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo comparato - settore scientifico disciplinare: N11X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'ateneo.

95A5634

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Istituto universitario navale si è reso vacante un posto di ruolo di prima fascia per la disciplina sottoindicata compresa nel settore indicato a margine, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

organizzazione delle aziende commerciali (P02D) corso di laurea in economia e commercio.

Gli aspiranti ai trasferimenti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei docenti chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

95A5631

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto A.I.C. n. 382/1995 del 9 giugno 1995 concernente la specialità medicinale «EOLUS AEROSOL», a pag. 40, seconda colonna, dopo la denominazione della specialità medicinale, in luogo di: «(*formaterolo* fumarato)», leggasi: «(*formoterolo* fumarato)», e dove sono indicati i numeri di A.I.C., in luogo di: «*0VYBRU* (in base 32)», leggasi: «*0UYBRU* (in base 32)».

95A5623

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 2 agosto 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto A.I.C. n. 457/1995 del 18 luglio 1995, concernente la specialità medicinale «ZEFALGIN», a pag. 19, prima colonna, alla voce «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, in luogo di: «*30* compresse effervescenti × mg 200:», leggasi: «*12* compresse effervescenti × mg 200:», ed in luogo di: «*30* bustine × mg 200:» leggasi: «*12* bustine × mg 200:».

95A5624

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto MCpR n. 528/1995 del 4 agosto 1995, concernente la specialità medicinale «IDROPLURIVIT», a pag. 44, seconda colonna, alla voce «composizione» relativa alla forma gocce, in luogo di: « ... *dl- -tocoferilacetato* (vitamina E) ...», leggasi: « ... *dl-α-tocoferil acetato* (Vitamina E) ...», mentre, a pag. 45, prima colonna, alla voce «indicazioni terapeutiche», in luogo di: «confetti e gocce: profilassi e terapia delle carenze vitaminiche A, D_3, E, B_1, B_2, B_6, PP, C ed acido pantotenico *riscontrabile* ...», leggasi: «confetti e gocce: profilassi e terapia delle carenze vitaminiche A, D_3, E, B_1, B_2, B_6, PP, C e acido pantotenico *facilmente riscontrabili* ...».

Inoltre, nell'estratto del medesimo decreto, dopo la voce: «Decorrenza di efficacia del decreto», deve aggiungersi quanto di seguito indicato: «I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

95A5625

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189